REGOLAMENTO (CEE) N. 2149/91 DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 1991

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1991/1992, i prezzi d'entrata nel settore del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/89 [2], in particolare l'articolo 14, paragrafo 5 e l'articolo 15, paragrafo 4,

considerando che, conformemente all'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1418/76, il prezzo d'entrata del riso semigreggio calcolato per Rotterdam deve essere fissato in modo che, sul mercato di Duisburg, il prezzo di vendita del riso semigreggio importato si collochi a livello del prezzo indicativo; che tale scopo è raggiunto quando vengano dedotti dal prezzo indicativo gli elementi di cui al paragrafo 2, secondo comma di detto articolo;

considerando che, in applicazione dell'articolo 14, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1418/76, i prezzi d'entrata del riso lavorato sono calcolati adattando il prezzo d'entrata del riso semigreggio, tenuto conto delle maggiorazioni mensili di cui forma oggetto, in funzione dei tassi di conversione, dei costi di lavorazione e del valore dei sottoprodotti e maggiorando gli importi così ottenuti di un importo di protezione dell'industria;

considerando che l'importo di protezione dell'industria è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1263/78 del Consiglio [3]; che gli elementi che servono agli adeguamenti del prezzo d'entrata del riso lavorato sono fissati dal regolamento (CEE) n. 467/67/CEE della Commissione [4], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2325/88 [5];

considerando che, conformemente all'articolo 15, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1418/76, il prezzo d'entrata delle rotture di riso deve essere fissato ad un importo compreso tra il 130 % ed il 140 % del prezzo d'entrata del granturco in vigore il primo mese della campagna; che, affinché le importazioni delle rotture di riso non costituiscano un freno al normale smaltimento della produzione comunitaria sull'insieme del mercato della Comunità, è opportuno fissare il prezzo d'entrata delle rotture di riso al 140 % del prezzo d'entrata del granturco;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi d'entrata del riso semigreggio, del riso lavorato a grani tondi e del riso lavorato a grani lunghi sono fissati a:

(in ECU/t)

Mese	Prezzo d'entrata		
	Riso semigreggio	Riso lavorato a grani tondi	Riso lavorato a grani lunghi
Settembre 1991	540,05	718,65	789,52
Ottobre 1991	542,63	721,98	793,26
Novembre 1991	545,21	725,31	797,00
Dicembre 1991	547,79	728,64	800,74
Gennaio 1992	550,37	731,97	804,48
Febbraio 1992	552,95	735,3	808,22
Marzo 1992	555,53	738,63	811,96
Aprile 1992	558,11	741,96	815,70
Maggio 1992	560,69	745,29	819,44
Giugno 1992	563,27	748,62	823,18
Luglio 1992	565,85	751,95	826,92
Agosto 1992	565,85	751,95	826,92

[1] GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.
[2] GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1.
[3] GU n. L 156 del 14. 6. 1978, pag. 14.
[4] GU n. L 204 del 24. 8. 1967, pag. 1.
[5] GU n. L 202 del 27. 7. 1988, pag. 41.

Articolo 2

Il prezzo d'entrata delle rotture di riso è fissato a 290,84 ecu per tonnellata.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 1991.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione